



CITTÀ DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S.



Sommario

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE.....	2
Articolo 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE.....	2
Articolo 2 – COMPOSIZIONE.....	2
Articolo 3 – SELEZIONE, NOMINA E DURATA.....	2
Articolo 4 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ.....	3
Articolo 5 - CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI.....	4
TITOLO II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO.....	4
Articolo 6 - COMPETENZE.....	4
Articolo 7 – FUNZIONAMENTO.....	5
Articolo 8 - FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA.....	6
Articolo 9 – TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE.....	6
Articolo 10 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA.....	6
Articolo 11 – INDENNITÀ.....	7
Articolo 12 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE.....	7
Articolo 12 – NORME DI RINVIO.....	8

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Articolo 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

La “Commissione Locale integrata per il Paesaggio e la V.A.S.”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell’art. 2 della L.R. 10 aprile 2015 n. 19 e ss. mm. e ii. e opportunamente integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi, secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 18/2013, nonché per le competenze attribuite al Comune dall’art. 4 della L.R. n. 19/2013.

Articolo 2 – COMPOSIZIONE

La Commissione è composta da cinque membri con particolare pluriennale e qualificata esperienza in materie attinenti alla tutela paesaggistica e ambientale, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione urbanistica e territoriale, all’archeologia, alle scienze della terra e alle scienze agrarie o forestali.

Nello specifico tali soggetti devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica e ambientale, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze della terra e alla gestione del patrimonio naturale.

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) della L.R. n. 17/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali”, il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente all’organo consultivo.

La Commissione sarà composta:

- n.1 esperto in tutela del paesaggio, pianificazione urbanistica **storia dell’arte e architettura;**
- n.1 esperto naturalista;
- n.1 esperto in valutazioni ambientali;
- n.1 esperto in geologia;
- n.1 esperto archeologo.

Ai lavori della Commissione partecipa, il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandata l’istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, senza diritto di voto.

Articolo 3 – SELEZIONE, NOMINA E DURATA

La individuazione dei componenti della Commissione è di competenza della Giunta Comunale, a seguito di avviso pubblico del Dirigente competente e della istruttoria e conseguente verifica del possesso dei requisiti attinenti la tutela del paesaggio e dell’ambiente, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula.

Lo stesso Dirigente provvederà, con propria determinazione alla redazione di una lista dei professionisti ammessi per ciascuna tipologia di esperto ricercata. Tale lista rimarrà valida per lo stesso periodo di validità della Commissione, dalla stessa si potrà attingere per eventuali sostituzioni dei componenti.

Ai sensi dell’art. 8, comma 8 così come modificato dalla L.R. n. 19/2015, dovrà essere trasmesso alla Regione, attraverso il sito web regionale www.sit.puglia.it copia del provvedimento

istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione, nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione del Responsabile del Procedimento a cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica capace di garantire la prevista differenziazione tra procedimenti paesaggistici e urbanistico-edilizi (D.G.R. 2273/2009, All. A punto 1-b e punto 4).

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con le modalità di cui sopra. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

Ai componenti esterni la Commissione è attribuito un gettone di presenza secondo quanto previsto dalla legge.

La Commissione resta in carica per 3 anni.

Alla scadenza del termine, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

Articolo 4 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ

La carica di componente della Commissione è incompatibile con lo svolgimento di incarichi professionali presso il medesimo comune (D.G.R. 2273/2009, All. A punto 3).

Sono incompatibili gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

I componenti la Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:

- partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile o sull'area oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62.

I Componenti la Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Comune che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 3.

Articolo 5 - CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI

Le incompatibilità di cui al precedente articolo 4, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.

L'ingiustificata assenza per tre riunioni, in un anno, anche se non consecutive, determina l'automatica decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva.

Il Comune accertata la ricorrenza dell'ipotesi decadenziale provvederà alla sostituzione del commissario decaduto con lo stesso procedimento seguito per la sua nomina, attingendo dalla short list dei curricula acquisiti.

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - COMPETENZE

La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS esprime, nel termine perentorio di venti (20) giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti in materia di Paesaggio:

a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i.; del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9 del D. lgs. 42/2004, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139;

Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 09/09/2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'Ente Delegato procede comunque sull'istanza.

Alla Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

E' altresì demandata alla Commissione la espressione dei pareri ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/2013.

La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza comunale, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R.P. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.

La Commissione può:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;

- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 7 – FUNZIONAMENTO

La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.

Le funzioni di Segretario della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS sono esercitate dal Responsabile Unico del Procedimento.

La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere notificata ai commissari con posta elettronica certificata, (pec) unitamente all'ordine del giorno, ai componenti della Commissione, con almeno cinque giorni naturali e consecutivi di preavviso nei casi di seduta ordinaria, ed almeno tre giorni prima nei casi di seduta straordinaria.

Al fine di garantire la possibilità di avere cognizione dei progetti inseriti all'ordine del giorno, l'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento preposto all'istruttoria, deve consentire ai componenti della Commissione la visione di tutta la relativa documentazione, che dovrà essere resa disponibile sull'indirizzo web dove sarà consentito l'accesso riservato ai documenti su supporto informatico, acquisita con firma digitale.

Per le tematiche afferenti alle competenze di settori diversi dall'Urbanistica il RUP trasferirà le pratiche al segretario della Commissione per l'inserimento delle stesse all'ordine del giorno

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Procedimento che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.

Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell'adunanza della Commissione stessa e cura la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali.

Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.

Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto o ragioni prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il sostituto.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia la necessità di acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e la VAS per ulteriori procedimenti, potrà essere chiesta la convocazione di una seduta straordinaria.

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno dal Segretario della Commissione in base alla data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale. Hanno comunque priorità le pratiche relative a:

- esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che godono di finanziamenti pubblici;
- varianti in corso d'opera.

Nei procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione **sono valide solo** in caso di presenza del componente esperto in valutazioni ambientali.

Articolo 8 - FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Il Responsabile Unico del Procedimento per l'Autorizzazione Paesaggistica completa l'istruttoria e rimette gli atti alla Commissione per l'acquisizione del parere da parte della stessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere della Commissione trasmette, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; egli è tenuto a curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Il procedimento dovrà concludersi nel termine di giorni 30 dal parere della Commissione, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Nei procedimenti di V.A.S. o di verifica di assoggettabilità a V.A.S il RUP, predispone l'istruttoria ai sensi delle L.R. n. 44/2012 e rimette gli atti alla Commissione per l'espressione del relativo parere.

Articolo 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque entro e non oltre venti (20) giorni dalla data della convocazione della Commissione stessa. Procedimento.

La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, fermo il rispetto del termine di cui al precedente articolo detratti i periodi di sospensione.

Tali termini potranno essere modificati dal Responsabile del Procedimento in funzione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento motivato.

Articolo 10 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal d.lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, ai sensi dell'art. 10 bis della L. R. n. 20/2009. L'art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 ha integrato la Legge Regionale n° 20 del 07/10/2009 s.m.i, (Norme per la pianificazione paesaggistica) istituendo gli oneri istruttori in materia di paesaggio.

Gli enti delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

Gli oneri vigenti dalla data di approvazione del presente regolamento sono i seguenti:

IMPORTO PROGETTO	TARIFFA
Fino a € 200.000,00	€ 275,00
Da € 200.000,01 a € 5.000.000,00	€ 275,00 + 0,03% della parte eccedente € 200.000,00
Da € 5.000.000,01 a € 20.000.000,00	€ 1.500,00 + 0,005% della parte eccedente €5.000.000,00
Oltre 20.000.000,01	€ 2.250,00 + 0,001% della parte eccedente € 20.000.000,00

Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l'adeguamento degli oneri concessori e disposizioni vigenti in materia.

Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrispondersi a titolo di oneri istruttori, dovrà farsi riferimento al computo metrico estimativo asseverato redatto dal tecnico abilitato, in base all'ultimo aggiornamento del prezzario Regionale e in caso di piani urbanistici al costo di costruzione stabilito dalle tabelle parametriche regionali aggiornato e rapportato alla volumetria di progetto.

Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di V.I.A. sono poste a carico dei soggetti proponenti e sono quelle definite nell'allegato 1 della L. R. n. 17/2007.

Le istanze il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio e VIA di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

Articolo 11 – INDENNITÀ

Ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, per ogni singola riunione compete il gettone di presenza nella misura pari a quella percepita dai consiglieri comunali del Comune di Manfredonia (€ 55,77) e il rimborso chilometrico di viaggio. Tale importo, da ritenersi comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio e quanto altro occorra allo svolgimento dell'incarico, verrà corrisposto con cadenza semestrale e sulla base delle presenze effettive.

il rimborso chilometrico di viaggio per ogni seduta di Commissione viene calcolato utilizzando le tariffe del trasporto pubblico locale di seconda classe e non potrà comunque superare l'importo del gettone di presenza

Articolo 12 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine.

La sua diffusione avviene attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune.

Articolo 12 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, sia statali che regionali.